



. 0 0721-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Aldo Aceto - Presidente -

Vittorio Paziienza - Relatore -

Antonella Di Stasi

Giuseppe Noviello

Ubalda Macrì

Sent. n. sez. **A** 48

@t_30/09/2022

R.G.N. 4044/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza emessa in data 17/01/2022 dal Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. (omissis) che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/01/2022, il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da (omissis)

avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Firenze aveva respinto l'istanza di affidamento dei cuccioli partoriti dagli animali oggetto del sequestro

preventivo disposto, a carico dei predetti, in relazione al reato di cui all'art. 727 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il (omissis) a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza del Tribunale per non aver considerato che il sequestro a suo tempo disposto non era stato mai esteso ai cuccioli nati in costanza di applicazione della misura reale, e che comunque mai alcun maltrattamento si era verificato, essendo stata riscontrata solo una situazione di sovraffollamento.

Sotto altro profilo, si censura l'ordinanza per non aver considerato che anche durante il sequestro non può essere reciso il legame degli animali con il proprietario, cui spettano decisioni per interventi irreversibili (come invece avvenuto quanto alla sterilizzazione, decisa senza il suo coinvolgimento).

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, conferendo rilievo assorbente alla ritenuta fondatezza del primo motivo, correlata al fatto che il vincolo cautelare non era stato esteso ai cuccioli nati in costanza di sequestro, e ritenendo applicabile, anche all'ipotesi di sequestro impeditivo ricorrente nel caso di specie, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità ad una fattispecie di sequestro finalizzato alla confisca degli animali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene il Collegio che il principio affermato dalla sentenza citata dal ricorrente non possa trovare applicazione nella fattispecie oggetto dell'odierno ricorso, che si differenzia non solo e non tanto perché le cagne da cui sono nati i cuccioli erano già gravide al momento del sequestro, quanto soprattutto perché la misura cautelare qui in esame è stata disposta non già in funzione della confisca, ma a fini impeditivi di ulteriori sofferenze e pericoli per l'ulteriore salute (cfr. sul punto la ricostruzione fattuale contenuta a pag. 4 nel provvedimento genetico, in cui si precisano le condizioni di estremo degrado in cui versavano le decine di cani ristretti nell'appartamento ispezionato).

È dunque evidente l'inconferenza del riferimento alla impropria estensione del regime civilistico dei frutti, affermata - nel precedente richiamato dalla difesa - a proposito di una richiesta di sequestro dei cuccioli ai sensi del comma 2 dell'art. 321: il Tribunale ha infatti correttamente ritenuto, nell'ordinanza qui impugnata, che le esigenze preventive di tipo impeditivo, già ampiamente motivate al momento del sequestro degli animali gravidi, non potessero all'evidenza essere disconosciute con riferimento ai cuccioli nati dopo l'applicazione della misura.

3. Anche le residue censure sono prive di fondamento.

Il Tribunale ha condiviso le valutazioni espresse dal primo giudice, imperniate per un verso sulla già concessa autorizzazione al consulente, al difensore e agli stessi imputati a prendere visione ed estrarre copia della documentazione veterinaria non versata nel fascicolo del P.M. e, per altro verso, sulla ritenuta infondatezza della richiesta di visione degli animali, data la possibilità di avere notizie della loro salute mediante l'accesso alle relazioni depositate (cfr. pag. 2 dell'ordinanza di rigetto del G.i.p.). Nell'esprimere tale condivisione, il Tribunale ha posto in rilievo, anche in questo caso, la non attinenza del precedente giurisprudenziale citato in ricorso, relativo alla diversa questione relativa alla possibilità di disporre l'affidamento definitivo a privati prima della definizione del procedimento penale (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato).

Si tratta di un percorso argomentativo che non può in alcun modo considerarsi mancante o meramente apparente, esulando dall'ambito cognitivo di questa Suprema Corte ogni ulteriore analisi sulla congruità dell'apparato motivazionale (cfr. sul punto, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01, secondo la quale «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice».

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30 settembre 2022

Il Consigliere
Vittorio

Il Difensore
Luca

Il Presidente
Aldo Aceto

A. Aceto

